

Deliberazione della Giunta Regionale 14 ottobre 2013, n. 27-6510

Disciplina regionale in merito alla qualificazione del responsabile tecnico di tintolavanderia - L. 84/2006.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Vista la legge 22 febbraio 2006, n. 84 "Disciplina dell'attività professionale di Tintolavanderia" recante i principi fondamentali di disciplina della suddetta attività professionale.

Considerato che per l'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti (art. 2, comma 2, della L. n. 84/2006):

- a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;
- b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
- c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
- d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
 - 1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
 - 2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro, di collaboratore familiare degli stessi;
 - 3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

Preso atto della risoluzione del Ministero delle Attività produttive del 18/02/2011 n. 31045 recante, nelle more delle discipline regionali, indicazioni sulla temporaneità dei titoli abilitanti al ruolo di responsabile tecnico di tintolavanderia e sulla necessità di garantire un periodo transitorio per consentire al candidato di conseguire il requisito di cui alla lettera d) art. 2, comma 2 della legge 84/2006 e /o di frequentare il corso di formazione regionale di cui alla lettera a) della medesima legge.

Preso atto che all'art. 79 comma 2. del d.lgs. 59/2010 di Attuazione della direttiva servizi 2006/123/CE, si riduce a 450 ore annuali la durata del corso di qualificazione tecnico- professionale di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84.

Considerato che in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 maggio 2011 è stato siglato l'Accordo recante "Linee guida delle Regioni per la qualificazione professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia (11/70/CR8d/C9)" disciplinante i corsi di qualificazione tecnico professionale di cui alla L. 84/2006, finalizzati al conseguimento dell'idoneità professionale del responsabile tecnico ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) della predetta legge (Allegato 1 alla presente deliberazione).

Visto che il 20 dicembre 2012 è stato adottato l'Accordo recante "Titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia (12/185/CR6/C9)" (Allegato 2 alla presente deliberazione).

Valutata in coerenza con il predetto documento, la necessità di individuare anche gli attestati di qualifica e diploma professionale dell'offerta dell'Istruzione e Formazione Professionale piemontese in materie attinenti l'attività di tintolavanderia, conseguiti ai sensi della legislazione vigente nel sistema della formazione professionale di cui all'art. 2 comma 2 lett. B (Allegato 4 alla presente deliberazione).

Considerato che l'accordo del 25 maggio 2011 consente alle regioni di definire gli standard dei percorsi formativi, la programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati nel rispetto degli elementi minimi comuni ivi definiti.

Visto che, a tale proposito, le Direzioni Regionali Istruzione, formazione professionale e lavoro e Attività produttive hanno costituito un gruppo tecnico di lavoro composto da rappresentanti dalle associazioni artigiane di categoria (Confartigianato, Cna, Casartigiani) e da funzionari regionali delle Direzioni medesime, i quali hanno elaborato il documento "Disciplina dei corsi di formazione professionale per Responsabile tecnico di tintolavanderia" (All. 3).

Ritenuto necessario recepire gli Accordi della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome recanti:

- Linee guida delle regioni per la qualificazione professionale del responsabile tecnico di Tintolavanderia" del 25/05/2011" (11/70/CR8d/C9) (allegato 1)
- Titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia del 20 dicembre 2012 (12/185/CR6/C9) (allegato 2)

ritenuto inoltre, per consentire il corretto svolgimento e l'organizzazione dei corsi e per l'identificazione dei requisiti relativi ai titoli d'istruzione e formazione abilitanti nella Regione Piemonte, approvare i seguenti allegati:

- Allegato 3. relativo alla Disciplina Regionale dei corsi di formazione professionale per Responsabile tecnico di Tintolavanderia;
- Allegato 4. recante l'elenco delle qualificazioni regionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di Responsabile tecnico di Tintolavanderia.

Visto l'art 34 della l.r. 8/2013, ed in particolare il comma 3, il quale demanda ad un atto di Giunta regionale la definizione dei contenuti tecnico culturali dei programmi e dei corsi e l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività di cui all'art 2 comma 2 della l. 86/2006.

Ritenuto che gli allegati alla presente rispondano a tale norma e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Tutto ciò premesso;

vista l.r. 84/2006 e s.m.i.;

visto il D.lgs. 59/2010;

vista la L.R. n.63/95 s.m.i.;

la Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

delibera

Per le motivazioni in premessa:

- Di recepire i seguenti Accordi della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome parte integrante e sostanziale della presente deliberazione concernenti:

Linee guida delle Regioni per la qualificazione professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia del 25 maggio 2011 (11/70/CR8d/C9) - allegato 1;

Titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia del 20 dicembre 2012 (12/185/CR6/C9) -allegato 2.

- Di approvare i seguenti allegati costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

allegato 3 "Disciplina regionale dei corsi di formazione professionale per Responsabile tecnico di tintolavanderia" ;

allegato 4 "Elenco delle qualificazioni regionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di Responsabile tecnico di Tintolavanderie di cui all'art. 2, comma 2 della L. n. 84/2006".

- Di demandare alla Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, Settore Standard Formativi, qualità e Orientamento professionale, di adottare ulteriori atti al fine di rendere disponibile, per gli operatori della formazione professionale lo standard formativo "Responsabile tecnico di tintolavanderia" di cui alla presente deliberazione;

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



Allegato 1

**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/70/CR8d/C9**

**LINEE GUIDA DELLE REGIONI PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
DEL RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA**

Il presente documento disciplina i corsi di qualificazione tecnico-professionale di cui alla L.84/2006, art. 2, comma 2, lettera a) – finalizzati al conseguimento dell' idoneità professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia.

STANDARD FORMATIVO PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA

La formazione del responsabile tecnico di tintolavanderia è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi, nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli *elementi minimi comuni* definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

DESCRIZIONE DELLA FIGURA

Il responsabile tecnico di tintolavanderia sovrintende l'attività professionale di tintolavanderia, intesa come l'attività dell'impresa che esegue - ai sensi della legge 22 febbraio 2006 n. 84 e ss. mm. - i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della L. 84/2006, si individuano i seguenti contenuti formativi articolati per ambiti di competenze:

PROCESSI DI LAVAGGIO E SMACCHIATURA

Conoscenze

Fibre e loro caratteristiche (animali, vegetali, sintetiche ecc)

Chimica dei detersivi

Elementi di chimica organica e inorganica

Norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili

Principi di scioglimento chimico fisico e biologico

Tecniche di lavorazione delle fibre

UTILIZZO DELLE MACCHINE E DEI PROGRAMMI DI GESTIONE

Conoscenze

Elementi di meccanica elettricità e termodinamica

Legislazione in materia di tutela dell'ambiente

Sicurezza del lavoro

Elementi di Informatica

Programmi di lavaggio

Normativa igienico-sanitaria

GESTIONE D'IMPRESA

Conoscenze³

Elementi di diritto commerciale
Normativa di settore
Elementi di gestione aziendale
Elementi di contrattualistica
Controllo erogazione del servizio
Tecniche di comunicazione e vendita
Lingua straniera

Le Regioni e Province Autonome, nel rispetto dei contenuti minimi di cui al presente documento, possono favorire metodologie di formazione innovative - anche in FAD ed e-learning - e che prevedano, a titolo esemplificativo, dimostrazioni, simulazioni o prove pratiche in contesto lavorativo.

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti.

- età non inferiore i diciotto anni;
- diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente / corrispondente che attesti l'equipollenza di valore con i titoli rilasciati nello Stato di provenienza che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell'Istituzione Formativa.

DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE

La durata minima dei percorsi è di 450 ore, fatte salve le disposizioni delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano inerenti il riconoscimento di crediti formativi.

E' consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

ESAME FINALE E ATTESTAZIONE

Al termine del percorso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

La prova di verifica deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato.

Al fine di favorire il riconoscimento e la libera circolazione delle persone sul territorio, l'attestato di frequenza deve contenere i seguenti elementi minimi comuni:

- o Denominazione del soggetto formatore
- o Dati anagrafici del corsista
- o Titolo del corso e normativa di riferimento
- o Durata del corso
- o Firma del soggetto formatore

Le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

Roma, 25 maggio 2011



Allegato 2

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

12/185/CR6/C9

TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA

DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II° GRADO

- a - diplomi degli Istituti Professionali di Stato, settore Industria e Artigianato secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Manutenzione ed Assistenza tecnica e Produzioni INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
- b - diplomi degli Istituti Tecnici, settore Tecnologico, secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA, ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, SISTEMA MODA
- c - diplomi di Licei secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Scientifico o opzione Scienze Applicate

LAUREE (desunte ex D.M. 4 ottobre 2000)

Area 01 - Scienze matematiche e informatiche

MAT/07 FISICA MATEMATICA

MAT/09 RICERCA OPERATIVA

Area 03 - Scienze chimiche

CHIM/01 CHIMICA ANALITICA

CHIM/02 CHIMICA FISICA

CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA

CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE

CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI

CHIM/06 CHIMICA ORGANICA

CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE

Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione

ING-IND/12 MISURE MECCANICHE E TERMICHE

ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE

ING-IND/14 PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE

ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE

ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE

ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI

ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI

ING-IND/26 TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI

ING-IND/27 CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA

ING-IND/31 ELETTROTECNICA

ING-IND/32 CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI

ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA

ING-INF/01 ELETTRONICA

ING-INF/04 AUTOMATICA

Roma, 20 dicembre 2012



*Direzione Istruzione,
Formazione Professionale e lavoro
Settore Standard formativi, Qualità
ed Orientamento professionale*

*Direzione Attività Produttive
Settore Promozione, Sviluppo
e disciplina dell'Artigianato*

ALLEGATO 3

**DISCIPLINA REGIONALE DEI CORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER**

“RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA”

INDICE

1. Normativa di riferimento	3
2. Profilo professionale standard.....	3
2.1 Definizione della figura professionale.....	4
3. Percorso standard	4
4. Competenze provinciali (artt. 9, 10, 14, l.r. 63/95).....	4
5. Soggetti formatori	4
6. Commissione d'esame	5
6.1 Nomina, composizione, funzionamento e compensi.....	5
7. Ammissione al corso	5
8. Esame finale	5
8.1 Prova scritta.....	5
8.2 Prova orale	6
8.3 Attestazione.....	6
9 Riconoscimento dei crediti formativi.....	6

1. Normativa di riferimento

La legge 84/2006 detta i principi fondamentali della disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia. L'esercizio di tale attività rientra nella sfera di libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'art. 41 della Costituzione

La legge è volta ad assicurare l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori e dell'ambiente. Il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 'Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno' ha semplificato ulteriormente i requisiti richiesti, riducendo, tra l'altro, la durata dei corsi di qualificazione professionale da 1200 a 450 ore.

Con la sigla dell'Accordo di Conferenza delle Regioni e delle PA 11/70/CR8d/C9 del 25 maggio 2011 le regioni meglio definiscono l'ambito dell'applicazione della Legge, individuando gli elementi minimi e comuni a livello nazionale della figura del tecnico, riorganizzando per competenze gli ambiti d'insegnamento e stabilendo criteri formativi standard.

Tenuto conto di quanto suesposto, il presente documento quindi, disciplina le caratteristiche della formazione del nuovo "tecnico responsabile di tintolavanderia" in coerenza con le materie fondamentali di insegnamento individuate nell'art. 2 comma 5 della l. 84/2006, anche alla luce delle interpretazioni ministeriali emerse e dagli atti adottati dalla Commissione Regionale per l'Artigianato del Piemonte.

La normativa assegna alla Regione il compito di individuare norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore e la definizione di una disciplina generale ed in particolare la formazione volta alla qualificazione dei futuri "responsabili tecnici di tintolavanderia" di cui all'art. 2, comma 2 l. 84/2006.

Al fine della adozione degli atti di competenza regionale appare necessario definire alcune linee guida per la formazione prevista dalla legge 84/2006.

2. Profilo professionale standard

La Regione assicura la pubblicazione del profilo professionalizzante del Responsabile tecnico di tintolavanderia nel proprio repertorio di standard, reso accessibile attraverso apposite piattaforme informatiche di consultazione, curate dalla Direzione Istruzione Formazione e Lavoro.

La definizione della figura professionale è compatibile con le materie fondamentali di insegnamento individuate nell'art. 2 comma 5 della l. 84/2006, successivamente riorganizzate per competenze a seguito dell'Accordo di Conferenza delle Regioni e delle PA 11/70/CR8d/C9 del 25 maggio 2011.

2.1 Definizione della figura professionale

Il responsabile tecnico di tintolavanderia sovrintende l'attività professionale di tintolavanderia, intesa come l'attività dell'impresa che esegue - ai sensi della l. 84/2006 e ss. mm. - i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

3. Percorso standard

La durata complessiva del percorso formativo, incluso l'esame finale, è di 450 ore.

Nel rispetto di quanto previsto dall' art. 2 comma 5 della l. 84/2006 e nel succitato Accordo, i contenuti formativi previsti sono individuabili nella vetrina dei percorsi standard curata dalla Direzione Istruzione Formazione e Lavoro.

4. Competenze provinciali (artt. 9, 10, 14, l.r. 63/95)

Se conformi agli standard formativi stabiliti dalla Regione Piemonte i corsi possono essere riconosciuti o autorizzati e finanziati dalla Provincia.

La Provincia territorialmente competente può riconoscere i corsi di formazione professionale non finanziati dai bandi provinciali, realizzati da Agenzie formative accreditate..

5. Soggetti formatori

Possono presentare le proposte di corso relative alla presente disciplina le agenzie formative accreditate dalla Regione Piemonte per la formazione.

6. Commissione d'esame

6.1 Nomina, composizione, funzionamento e compensi

Con d.g.r. n. 31-2441 del 27 luglio 2011, la Regione Piemonte, in attuazione della l.r. 63/95, art. 24, ha introdotto la “Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici”, nel cui ambito rientrano tutte le commissioni che erano composte ai sensi dell’art 14 della l. 845/78 e dell’art 24 della l.r. 63/95.

La commissione d'esame per Responsabile tecnico di tintolavanderia è conforme a tale disciplina.

7. Ammissione al corso

Al fine dell'ammissione al corso di formazione, in ottemperanza con quanto definito all'accordo Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 11/70/CR8d/C9, riportante le “Linee guida delle regioni per la qualificazione professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia” sono necessari i seguenti requisiti:

- età non inferiore i diciotto anni;
- diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare o un documento che attesti l'equipollenza di valore con i titoli rilasciati nello Stato di provenienza e che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso conforme agli standard regionali (L1) da conservare agli atti dell'Agenzia.

8. Esame finale

Al termine del percorso è prevista una verifica dell'apprendimento di fronte alla Commissione di cui al punto 6.

Vengono ammessi alle prove d'esame gli allievi che non hanno superato il limite di ore d'assenza pari al 20% del monte ore complessivo. Il mancato superamento dell'esame finale non consente il rilascio dell'attestato di abilitazione.

Per i corsisti ai quali sono stati riconosciuti crediti formativi di cui al successivo punto 9), il limite massimo delle assenze ammissibili del 20% è da intendersi relativo alle ore effettivamente da frequentare.

8.1 Prova scritta

La prova scritta è strutturata in due parti:

- un questionario di 50 domande a risposta chiusa;
- una prova pratica (caso studio, simulazione, ecc.)

Alla prova orale vengono ammessi tutti i candidati che nella prova scritta abbiano ottenuto un punteggio di almeno 60/100,

8.2 Prova orale

Al candidato devono essere fornite informazioni circa l'esito della prova scritta.

Sono considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 60/100 sia nella prova scritta sia nella prova orale.

Ai candidati che risultino non idonei alla prova finale d'esame è assegnata una sola volta la possibilità di riammissione ad una successiva sessione d'esame, entro un anno dalla data del primo esame, con le modalità previste dalla normativa regionale.

In tale caso facoltà del candidato chiedere di frequentare nuovamente fino al 30% delle ore previste dal percorso standard, senza eventuali ulteriori oneri a suo carico.

8.3 Attestazione

In esito al percorso è previsto il rilascio di un attestato di abilitazione.

La compilazione degli attestati di frequenza e profitto per gli allievi che hanno superato la prova d'esame finale è a cura delle Agenzie Formative..

Gli attestati devono essere conformi al modello regionale.

9 Riconoscimento dei crediti formativi

Ai fini dell'ammissione al corso possono essere riconosciuti crediti formativi a coloro che ne documentino il possesso, in conformità con le vigenti disposizioni previste nel Manuale di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti.

Inoltre coloro che abbiano acquisito in un periodo precedente alla presente delibera un attestato di qualifica, così come previsto dall'art. 2 comma 2 della l. 84/2006, e meglio identificato nell'Allegato 4 ed abbiano effettuato il periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore anche se non nell'arco dei tre anni successivi il conseguimento dell'attestato, possono accedere all'esame finale descritto al punto 8 del presente documento, in quanto si considerano acquisiti i crediti formativi per tutto il corso.



*Direzione Istruzione,
Formazione Professionale e lavoro
Settore Standard formativi, Qualità
ed Orientamento professionale*

Direzione B15@regione.piemonte.it

ALLEGATO 4

Elenco delle qualificazioni regionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di Responsabile di Tintolavanderie (legge 84/2006, art. 2, comma 2, lett. B) se integrati da un periodo d'inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato

QUALIFICAZIONI REGIONALI

- Operatore dell'abbigliamento
- Operatore dell'abbigliamento – confezioni artigianali
- Operatore dell'abbigliamento – confezioni industriali
- Operatore delle produzioni chimiche
- Operatore elettrico
- Operatore elettronico
- Operatore meccanico
- Operatore meccanico - montaggio e manutenzione
- Operatore meccanico – saldo carpenteria
- Operatore meccanico su MU
- Tecnico dell'abbigliamento
- Tecnico elettrico
- Tecnico elettronico
- Tecnico di impianti termici
- Tecnico per l'automazione industriale
- Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati
- Tecnico riparatore di veicoli a motore

Sono inoltre da considerare inclusi nel presente elenco, pur non espressamente citati, tutti gli attestati di qualifica, specializzazione e abilitazione/idoneità rilasciate dal sistema della formazione professionale presenti negli standard della formazione professionale nelle seguenti aree professionali:

1.- Area meccanica-sottoarea meccanica, produzione e manutenzione macchine, impiantistica.

2.- Area manifatturiera e artigianato-sottoarea Tac (tessile, abbigliamento, calzature) e sistema moda e sottoarea chimica.

Per l'individuazione di detti attestati si fa riferimento alla vetrina pubblica degli standard formativi della Regione Piemonte disponibile su apposita piattaforma informatica curata dalla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e lavoro.